



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

sentenza 115/2025

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **69160** del registro di segreteria, promosso con ricorso depositato il 3 aprile 2023 da **V. G.** nato a OMISSIS (c.f. OMISSIS), elettivamente domiciliato in Palermo, Via Mariano Stabile 139, presso lo studio degli avvocati Alessandro Agueci (GCALSN80A09G273Q, pec alessandroagueci@pecavvpa.it, Fax 091.8772253) e Alberto Cadelo (c.f. CDLLRT76M04G273V, pec albertocadelo@pecavvpa.it, Fax 0918772253) che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio

contro

- **l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (c.f. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana G. Norrito (c.f. NRRTNG70H55F061Y pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), e Francesco Gramuglia (c.f. GRMFNC64R17F158V pec avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) – giusta procura generale alle liti del notaio dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Rogito 7131 - elettivamente domiciliato in

Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto, sita in Palermo, Via
M. Toselli n. 5 (fax: 091982871);

Uditi nella pubblica udienza del 10 aprile 2025, con l'assistenza della
signora Michela Montalbano, i procuratori delle parti, come da verbale;

Premesso in

FATTO

1. Il signor V. già dipendente della Polizia di Stato, nel ricorso introduttivo
del presente giudizio, esponeva di essere stato collocato in quiescenza in data
20 dicembre 2018, per sopraggiunta inabilità al servizio e di godere di un
trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto, con applicazione, in
riferimento alla quota retributiva, dell'aliquota prevista dall'art. 44 del
D.P.R. n.1092/1973, in luogo di quella prevista dall'art. 54 dello stesso
decreto.

L'istante riferiva, poi, di aver sollecitato l'ente previdenziale alla
rideterminazione del trattamento in base al più favorevole regime derivante
dall'applicazione della seconda delle norme richiamate.

Tale richiesta, tuttavia, non sortiva effetto, anche in seguito all'entrata in
vigore della legge n.234/2021, il cui art. 1, comma 101, estendeva
espressamente il beneficio dell'applicazione dell'aliquota prevista dall'art.
54 del D.P.R. n.1092/1973 al personale della Polizia di Stato.

L'interessato, quindi, dopo aver ricostruito il quadro normativo e
giurisprudenziale di riferimento, domandava che fosse riconosciuto il
proprio diritto alla riliquidazione della quota del trattamento calcolata con il
sistema retributivo con applicazione dell'aliquota prevista dall'articolo 54 del
D.P.R. 1092/1973, a decorrere dalla data di collocamento a riposo, ovvero,

in subordine, dal 1° gennaio 2022, con pagamento degli arretrati oltre rivalutazione monetaria e interessi; inoltre, chiedeva che, ai fini del computo della base pensionabile, si tenesse conto dei benefici previsti dal D.L. n. 387/1987 e s.m.i. e/o dal D.lgs. 165 /1997 (c.d. “sei scatti”), come già sollecitato in via amministrativa con nota del 16 marzo 2021.

2. L’Inps si costituiva in giudizio con memoria trasmessa il 21 agosto 2023, riferendo di aver agito in autotutela in conformità dei più recenti arresti della giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sezione I Appello, sentenza n.42/2022) e alla propria circolare n. 44 del 23 marzo 2022, applicando alla quota retributiva del trattamento del signor V.l’aliquota annua del 2,44%, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della richiamata legge n.234/2021, comprovando quanto affermato mediante il deposito della determina di riliquidazione e del cedolino relativo alla mensilità del maggio 2023.

L’ente, poi, dopo aver sollevato, in via subordinata, l’eccezione di prescrizione e aver opposto il difetto di giurisdizione in riferimento alle pretese afferenti ai “sei scatti”, concludeva chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.

3. Il G.U., in esito all’udienza del 26 settembre 2023, chiedeva alcuni chiarimenti alla parte ricorrente.

4. La difesa del pensionato trasmetteva gli elementi richiesti con le note inviate il 21 dicembre 2023, in cui ipotizzava l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 101 Legge 234/2021 nel caso in cui se ne fosse negata l’efficacia retroattiva.

5. In esito all'udienza del 18 luglio 2024, il Giudicante chiedeva alle parti altre informazioni, questa volta relative alla considerazione, ai fini pensionistici, del beneficio dei "sei scatti".

6. L'INPS, con note del 6 dicembre, trasmetteva documentazione idonea a comprovare la valutazione del beneficio ai fini del calcolo del trattamento in oggetto.

7. Il 17 dicembre 2024, il giudizio veniva assegnato a nuovo giudice che fissava l'udienza per la trattazione della causa in data 10 aprile 2025.

8. In occasione dell'udienza, l'avvocato Agueci chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda relativa ai sei scatti, mentre, con riferimento alla pretesa al ricalcolo del trattamento mediante l'applicazione di un'aliquota più favorevole, evidenziava che il pagamento era successivo all'istaurazione del giudizio e che la riliquidazione aveva riguardato i ratei successivi all'entrata in vigore della legge che aveva esteso la disciplina invocata in favore degli appartenenti alla Polizia di Stato; ritenendo che il beneficio dovesse essere calcolato dalla data del congedo, reiterava i dubbi sulla legittimità della disposizione in questione, ove interpretata nell'accezione affermata *ex adverso*.

L'avvocato Norrito, per l'INPS, si riportava alle proprie precedenti difese.

La causa, quindi, passava in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente ricorso ha per oggetto, in primo luogo, la pretesa del signor V. alla riliquidazione della quota della propria pensione calcolata con il sistema

retributivo con l'applicazione dell'aliquota prevista dall'articolo 54 del D.P.R. 1092/1973, con decorrenza dalla data di collocamento a riposo, ovvero, in subordine, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con condanna dell'INPS al pagamento degli importi arretrati maggiorati degli accessori di legge.

1.1. L'INPS, durante la pendenza della causa, ha adottato provvedimenti interamente soddisfattivi della domanda avanzata dal pensionato in via subordinata.

1.2. Ciò posto, si osserva che il ricorso è meritevole di accoglimento solo nei limiti in cui il beneficio è già stato concesso dall'amministrazione previdenziale.

Sul punto, per esigenze di sintesi, ai sensi dell'art. 17 delle disposizioni attuative al c.g.c., si rinvia alla recente pronuncia di questa Sezione n. 100/2025 nella parte in cui chiarisce che: *“La legge di bilancio per il 2022 ... ha esteso il trattamento pensionistico del personale militare, da calcolarsi in base all'art. 54 del DPR 1092/1973 (nell'interpretazione datane dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con le sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021 QM) al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile ... La giurisprudenza contabile successiva delle sezioni d'appello (cfr. C. conti, ex multis: II Sez. App., sent. n. 41/2022 e n. 12/2021/QM) 114/2022; I Sez. App. n. 45/2022 e n. 454/2022) ha interpretato la disposizione dell'art. 1, comma 101 della legge n. 234/2021 nel senso di riconoscerle una sorta di retroattività temperata ritenendo che la rivalutazione della quota retributiva dei trattamenti pensionistici in esame, sulla base del “nuovo” coefficiente annuo del 2,44% non possa che spiegare i suoi effetti sui ratei liquidati a*

decorrere dal 1.01.2022.

Tale interpretazione costituisce ormai diritto vivente.”

1.3. Infine - anche a voler ammettere la possibilità di vagliare i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dalla parte istante in riferimento ad un'esegesi normativa posta alla base di una propria richiesta – se ne rileva la manifesta infondatezza sulla base di quanto affermato dalla Consulta nella decisione n. 33/2023.

1.4. Alla luce di quanto sopra osservato, la domanda principale va rigettata e quella proposta in via graduata, invece, deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Il pensionato, inoltre, chiedeva che ai fini del computo della base pensionabile, si tenesse conto dei benefici previsti dal D.L. n. 387/1987 e s.m.i. e/o dal D.lgs. 165 /1997 (c.d. sei scatti).

2.1. Dalla documentazione in atti, tuttavia, l'emolumento risulta già valorizzato *ab origine* nel calcolo del trattamento pensionistico, poi riliquidato per includervi la pensione di privilegio e per applicare un'aliquota di rendimento più favorevole.

2.2. Sotto questo profilo, dunque, l'azione, sin dal momento della sua proposizione, non era sorretta dall'interesse ad agire richiesta dall'art. 100 c.p.c., richiamato dall'art. 7 c.g.c., con la conseguenza della sua inammissibilità.

3. L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- Rigetta la domanda formulata in via principale, volta ad ottenere la riliquidazione della quota calcolata con il sistema retributivo del trattamento pensionistico attribuito al signor V. con applicazione dell'aliquota prevista dall'articolo 54 del D.P.R. 1092/1973, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 101 Legge 234/2021, con decorrenza dalla data di collocamento a riposo;

- Dichiarà improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda avanzata in via subordinata avente ad oggetto il ricalcolo del trattamento decorrere dal 01 gennaio 2022;

- Dichiarà inammissibile per difetto di interesse ad agire la domanda riguardante il riconoscimento a fini pensionistici dei benefici previsti dal D.L. n. 387/1987 e s.m.i. (c.d. sei scatti).

Spese compensate.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.

Il Giudice

Adriana Parlato

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 11 aprile 2025

Pubblicata il 14 aprile 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)